

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A01929 del 12/03/2013

Proposta n. 3364 del 06/03/2013

**Oggetto:**

Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA.

**Proponente:**

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134) recante “Misure urgenti per la crescita del paese” ed in particolare l’art. 18 (amministrazione aperta);

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003 ed in particolare gli articoli 5 (riconoscimento degli acquirenti) e 6 (adempimenti degli acquirenti);

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. A01590 del 05/03/2012, recante per oggetto: “Reg. (CE) 1788/2003, Legge n. 119/2003, art. 4, comma 1 – Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale primi acquirenti di latte bovino riconosciuti per la campagna lattiera 2012/2013”, con la quale l’amministrazione regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA, identificata dal numero di iscrizione 314;

CONSIDERATO che l’art. 23, par. 3, del Reg. (CE) 595/04 dispone che il riconoscimento venga ritirato qualora l’acquirente violi ripetutamente obblighi disposti dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale o comunque non corrisponda più ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 5 della legge n. 119 del 30/05/2003 prevede che *“il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell’acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento”*;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 9 del D.M. 31/07/2003 prevede che *“se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 119/2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento”*;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003, l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche svolte sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 c. 6 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dall'art. 16 c. 2 del D.M. 31/07/2003, l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente riconosciuto SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA ha **sistematicamente omesso** di versare il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, violando quanto prescritto dall'articolo 5 comma 2 della L. 119/2003 e dall'art. 6 comma 7 del D.M. 31/07/2003 e ricadendo quindi nella casistica di cui all'art. 5 comma 5 della L. 119/2003; il tutto come di seguito riepilogato:

Campagna	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Totale prelievo atteso	€498.174,59	€1.468.468,91	€62.105,71
Totale prelievo accertato come versato al 12/11/2012	€4.852,16	€0,00	€1.641,69

CONSIDERATO che, nell'ambito di controlli effettuati ai sensi del Reg. CE n. 595/2004 (i cui esiti sono riepilogati nella *“Scheda controllo acquirente - fine periodo 2010-2011 - Regime Quote Latte - Reg. CE n. 595/2004”* n. 161599715551 dell'11/09/2012, depositata agli atti dell'amministrazione regionale, e nella precisazione sui controlli redatta dai funzionari rilevatori ed allegata alla scheda medesima), l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente riconosciuto SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA ha **sistematicamente omesso**, nella campagna 2010-2011, di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 5 comma 1 della L. 119/2003 e dall'art. 6 comma 6 del D.M. 31/07/2003 e ricadendo quindi nella casistica di cui all'art. 5 comma 5 della L. 119/2003;

PRESO ATTO che l'acquirente riconosciuto SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA, riguardo ai verbali di accertamento e contestazione redatti a carico della stessa dall'amministrazione regionale ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689 del 24/11/1981 per violazioni dell'art. 5 commi 2 e 5 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dell'art. 6 comma 7 del D.M. 31/07/2003, si è finora avvalso nella quasi totalità dei casi della facoltà concessa dall'art. 16 della L. 689/1981;

VISTA la nota prot. n. 213656 del 18/05/2011, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura richiede ad AGEA:

1. se il pagamento in misura ridotta della sanzione elevata ad un primo acquirente di latte bovino per mancato versamento mensile del prelievo trattenuto al produttore conferente oltre quota, possa determinare l'esonero da parte del primo acquirente stesso dall'adempimento dell'obbligo di versamento del prelievo generato ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 119/2003;
2. se un primo acquirente di latte bovino, pur avvalendosi sistematicamente del pagamento in misura ridotta, così come concesso dall'art. 16 della legge n. 689/1981, ed omettendo contestualmente di versare il prelievo trattenuto, debba essere sottoposto al procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento da parte delle regioni per ripetuta commessa violazione;

VISTA la nota prot. n. SQLU406 del 23/05/2011 con cui AGEA investe della problematica il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

VISTO il riscontro del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (nota prot. n. 4398 del 16/06/2011);

VISTA la nota di sollecito della Regione Lazio prot. n. 402184 del 20/09/2012;

VISTA la nota prot. n. CCSPU 1480 del 26/09/2012 con cui AGEA invita la Regione Lazio ad approfondire la tematica presso il gruppo di lavoro ristretto quote latte costituito presso il MIPAAF con D.M. n. 4607 del 27/06/2011;

CONSIDERATO il riscontro ottenuto dal sopracitato gruppo ristretto nell'ambito dell'incontro avvenuto in data 11/10/2012, nel quale l'amministrazione regionale ha preso cognizione:

1. dell'interrogazione parlamentare avanzata durante la XVI legislatura dal senatore Giuseppe Ferruccio Saro, depositata con atto n. 4-03847, pubblicato il 14/10/2010 seduta n. 439 e della relativa risposta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Galan;
2. dell'Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1629/07;

VISTA l'interrogazione parlamentare avanzata durante la XVI legislatura dal senatore Giuseppe Ferruccio Saro, depositata con atto n. 4-03847, pubblicato il 14/10/2010 seduta n. 439;

PRESO ATTO della risposta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Galan all'interrogazione scritta n. 4-03847, nella quale viene evidenziato che il prelievo *“a prescindere dalle misure sanzionatorie, non può essere oggetto di pagamento in misura ridotta in quanto il comma 5 (dell'art. 5 della L. 119/2003)... puntualizza che resta fermo l'obbligo del versamento del prelievo supplementare”*;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1629/07, la quale riporta testualmente che *“il provvedimento (di revoca riconoscimento regionale della qualifica di primo acquirente di latte) resiste alle censure riproposte in appello alla luce, per un verso, della specialità e puntualità della disciplina recata dall'art. 5, comma 5 della citata normativa (L. 119/2003), e,*

*sotto altro profilo, dell'inequivocità della previsione di cui all'inciso finale del primo periodo del medesimo comma in merito alla permanenza in capo all'acquirente, anche in caso di pagamento della sanzione pecuniaria, dell'obbligo di procedere al versamento del prelievo supplementare";*

CONSIDERATO che l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare all'acquirente di seguito riportato l'avvio del procedimento amministrativo (ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90) per la revoca del riconoscimento di primo acquirente in applicazione dell'articolo 5 comma 5 della L. n. 119/2003:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE	PROTOCOLLO NOTIFICA	DATA NOTIFICA
314	SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA	02111310591	518218 del 28/11/2012	03/12/2012

CONSIDERATO che a detta notifica l'acquirente, come sopra identificato, ha dato riscontro entro i termini indicati sulla stessa, richiedendo formale audizione presso l'amministrazione regionale;

CONSIDERATO che l'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile ha convocato l'acquirente per procedere all'audizione una prima volta con nota prot. n. 17177 del 15/01/2013, una seconda volta con nota prot. n. 38848 del 30/01/2013 ed una terza volta con nota prot. n. 57126 del 12/02/2013;

PRESO ATTO che lo studio legale Tomaselli, cui la Soc. Coop. Agr. Allevatori Latina ha conferito l'incarico di assistenza nel procedimento in oggetto, con note del 28/01/2013, del 08/02/2013 e del 21/02/2013 ha comunicato l'impossibilità (per concomitanti impegni fissati in precedenza) di presenziare alle audizioni fissate prima in data 31/01/2013, poi in data 11/02/2013 ed infine in data 22/02/2013;

CONSIDERATO che nell'ultima nota di convocazione (prot. n. 57126 del 12/02/2013) l'amministrazione regionale ha comunicato all'acquirente che, in caso di impossibilità da parte dello stesso a presenziare all'audizione, non avrebbe proceduto ad ulteriori convocazioni, invitando a presentare per iscritto eventuali memorie entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della missiva;

CONSIDERATO che lo studio legale Tomaselli, per conto della Soc. Coop. Agr. Allevatori Latina, ha presentato nei termini indicati una memoria difensiva, acquisita al prot. regionale n. 80323 del 28/02/2013;

CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate non possono essere accolte per le seguenti motivazioni:

- contrariamente a quanto affermato, la Regione Lazio è legittimata a contestare le violazioni dell'obbligo di trattenuta e versamento dall'art. 1 c. 1 e dall'art. 5 c. 5 della L. 119/2003;
- le citate comunicazioni AGEA del 20 maggio 2011 e del 12 giugno 2012, con le quali l'Agenzia comunica il mancato superamento del quantitativo nazionale di riferimento per le campagne 2010/2011 e 2011/2012, non intervengono (e non avrebbero potuto intervenire, non avendo pari valenza normativa) minimamente a modificare quelli che sono gli adempimenti degli acquirenti, sanciti dall'art. 5 della L. 119/2003 e dall'art. 6 del D.M. 31/07/2003 ed in particolare l'obbligo di trattenuta e di versamento del prelievo nei termini prescritti; tra l'altro sono state emesse entrambe ampiamente dopo la fine delle campagne interessate, in data successiva alla scadenza di tutti i termini previsti per il versamento del prelievo da parte degli acquirenti;

- il richiamato art. 18 della legge 20 novembre 2009 n. 166 (conversione del D.L. 25/09/2009 n. 135) ha in primis una valenza limitata alle campagne 2009/2010 e 2010/2011, mentre le contestazioni si riferiscono anche alle campagne successive; in seconda battuta, per quanto concerne la campagna 2010/2011, in cui l'articolo 18 avrebbe potuto trovare applicazione, la Soc. Coop. Agr. Allevatori Latina non si è avvalsa delle possibilità offerte dallo stesso, disattendendo completamente l'obbligo di trattenuta del prelievo, come accertato nei controlli effettuati dai funzionari regionali ai sensi del Reg. CE n. 595/2004;
- l'asserita provvisorietà delle assegnazioni di quota sulla base della L. 33/2009 non modifica minimamente quelli che sono gli obblighi dell'acquirente, sanciti dall'art. 5 della L. 119/2003 e dall'art. 6 del D.M. 31/07/2003;
- contrariamente a quanto affermato, l'art. 1 c. 9 della L. 119/2003 non fa alcun cenno all'obbligo di trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, riferendosi invece esclusivamente alla riscossione coattiva tramite ruolo del prelievo dovuto e non versato;
- contrariamente a quanto affermato, il richiamo da parte dell'amministrazione regionale all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1629/2007 è assolutamente rilevante, in quanto, successivamente alla stessa, non è stata introdotta alcuna modifica normativa inerente gli adempimenti degli acquirenti, sanciti dall'art. 5 della L. 119/2003 e dall'art. 6 del D.M. 31/07/2003;
- è assolutamente falsa l'affermazione circa la facoltatività della trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente: infatti all'art. 5 c. 1 della L. 119/2003 e all'art. 6 c. 6 del D.M. 31/07/2003 è riportato che "*Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare....*";
- l'amministrazione regionale ha puntualmente elevato alla Soc. Coop. Agr. Allevatori Latina verbali di accertamento e contestazione per le violazioni che hanno portato al presente provvedimento, tuttavia la Cooperativa **non ha mai contestato la sostanza dei verbali**, anzi si è quasi sempre avvalsa della facoltà concessa dall'art. 16 della L. 689/1981 (pagamento in misura ridotta);
- le osservazioni avanzate nel merito dell'istituto della reiterazione non hanno fondamento sia in quanto tale istituto viene applicato al termine di procedimenti amministrativi che hanno fin dall'inizio tenuto conto della sua applicazione (in ogni verbale di contestazione elevato negli anni nei confronti della Soc. Coop. Agr. Allevatori Latina è stata indicata la seguente locuzione: *in caso di reiterazione di violazione degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale la scrivente Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare il riconoscimento di acquirente alla Ditta in indirizzo ai sensi dell'art. 6, c. 9 del D.M. 31/07/2003*), sia in quanto la legislazione in materia lo ha puntualmente normato; infatti, all'argomento, il D.M. 31/07/2003 dedica il comma 9 dell'articolo 6;

RITENUTO pertanto di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata per aver ripetutamente omesso di trattenere e per aver ripetutamente omesso di versare il prelievo supplementare di competenza, venendo così meno ad alcuni degli adempimenti fondamentali prescritti dall'art. 5 della L. 119/2003 e dall'art. 6 del D.M. 31/07/2003;

#### DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente (ai sensi dell'art. 23 par. 3 del Reg. (CE) n. 595/2004, dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 119 del 30/05/2003 e dell'articolo 6 comma 9 del D.M. 31/07/2003) alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti, come da determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. A01590 del 05/03/2012:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
314	SOC. COOP. AGR. ALLEVATORI LATINA	02111310591

La presente determinazione non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134).

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore di Dipartimento  
Luca Fegatelli